REGOLAMENTO (CE) N. 642/2000 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2000

relativo all'apertura di contingenti di importazione per il frumento tenero di qualità, da un lato, e il frumento duro di qualità dall'altro nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 778/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT [1], in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 778/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari di 300 000 tonnellate di frumento di qualità e di 50 000 tonnellate di frumento duro e che abroga i regolamenti (CE) n. 529/97 e (CE) n. 2228/96 [2], ha stabilito le disposizioni applicabili alle importazioni nel quadro di questi contingenti.

(2) Alla luce della situazione del mercato comunitario del frumento, è opportuno indire un termine per la presentazione delle domande di titoli di importazione nel quadro del contingente di 300 000 tonnellate di frumento di qualità.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è aperta la presentazione di domande di titoli di importazione per il frumento tenero di cui al codice NC 1001 90 99, di qualità conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 778/1999. La durata del termine di presentazione delle domande è di 45 giorni.

2. Le quantità che possono essere importate conformemente al presente articolo vertono complessivamente su 100 000 tonnellate di frumento tenero.

3. A tali importazioni si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 778/1999.

Articolo 2

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è aperta la presentazione di domande di titoli di importazione per il frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00, di qualità conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 778/1999. La durata del termine di presentazione delle domande è di 45 giorni.

2. Le quantità che possono essere importate conformemente al presente articolo vertono complessivamente su 50 000 tonnellate di frumento duro.

3. A tali importazioni si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 778/1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
[2] GU L 101 del 16.4.1999, pag. 36.